



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI

RELAZIONE ANNUALE
2018

*Signor Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento,
Signori Consiglieri,
Illustri Autorità,*

in ottemperanza agli obblighi imposti dalla legge provinciale n. 28 del 1982 e della legge nazionale n.127 del 1997 procedo anche quest'anno a presentare la relazione annuale della difesa civica, unitamente a quella di Garante dei minori.

La scelta di accelerare i tempi di stesura di questo importante documento trova giustificazione nel prossimo avvicendamento dei soggetti insigniti di tali incarichi, a cui non vorrei lasciare il difficile compito di raccontare e valutare l'attività svolta da altri.

Inoltre, in questo ultimo anno di mandato che si va a completare, le novità saranno più impattanti. Entrerà, infatti, a regime la nuova disciplina sugli istituti di garanzia, licenziata nell'estate 2017, con legge n. 5 del 2017 che vedrà la presenza di tre figure distinte a cui rivolgersi per specifiche istanze: il Difensore civico, il Garante dei minori e il Garante dei diritti dei detenuti, con una notevole modifica anche del sistema organizzativo dei servizi a supporto.

Rinnovo il ringraziamento, fatto già in occasione della precedente relazione, a chi mi ha permesso di vivere questa importante esperienza istituzionale, che ho cercato di mettere in atto con tutta la mia passione, esperienza e tenacia: un programma, un impegno, un lavoro che è ancora da completare.

Parlare con migliaia di cittadini, e sentire dalla loro voce le loro vicissitudini quotidiane, impegnative e sofferte, mi ha fatto conoscere meglio il nostro territorio trentino. Mi ha fatto soprattutto comprendere maggiormente l'intera Comunità trentina, i suoi pregi, le sue difficoltà, la

grande cooperazione che vive in tutti loro, la solidarietà di tutti verso tutti, la partecipazione che li accomuna tutti ed a cui mi sono aggiunta, anch'io, oramai tanti anni fa da ex "forest".

Trento, 27 febbraio 2019

LA DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
avv. Daniela Longo

INDICE

SEZIONE PRIMA – DIFESA CIVICA

Introduzione	pag. 1
Riflessione sulla novità legislativa alla luce dell'attuale quadro organizzativo	pag. 1
Attività 2018	pag. 3
Diffusione della difesa civica	pag. 9
Relazioni istituzionali provinciali, nazionali e internazionali	pag. 10
Panoramica sulle criticità 2018	pag. 11

SEZIONE SECONDA – GARANTE DEI MINORI

Osservazioni generali sulla nuova figura del Garante dei minori	pag. 17
Attività 2018	pag. 19
Elenco dei tutori volontari	pag. 26

APPENDICE

Dati relativi ai fascicoli aperti nel 2018

Dati relativi ai fascicoli definiti nel 2018

Normativa di settore

Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti dei minori regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

Elenco dei comuni e delle comunità di valle convenzionati al 31 dicembre 2018

Elenco dei comuni e delle comunità di valle non convenzionati al 31 dicembre 2018

Elenco dei Difensori civici delle regioni e delle province autonome

Elenco dei Garanti dei minori delle regioni e delle province autonome

SEZIONE PRIMA – DIFESA CIVICA

Introduzione

Come ogni anno il Difensore civico procede alla stesura della relazione annuale che documenta l'attività svolta nel periodo solare appena concluso e fornisce spunti per il miglioramento dell'azione amministrativa verso i cittadini.

In questo anno particolare, in cui cade il rinnovo delle persone fisiche rappresentanti gli istituti di garanzia, e interviene la separazione della figura del Difensore civico da quella del Garante dei minori, è stata sentita l'esigenza di anticipare i tempi di presentazione della stessa, procedendo ad una versione più sintetica, al fine di evitare ai neoeletti di sostenere posizioni, riferite da altri e non vissute in prima persona.

Riflessione sulla novità legislativa alla luce dell'attuale quadro organizzativo

Prima di entrare nel merito dell'attività svolta nell'anno 2018, corre l'obbligo di soffermare l'attenzione o, forse ancora prima, informare sulle modifiche che interverranno con le nomine delle nuove figure di garanzia.

Nella nostra Provincia la prima figura di garanzia istituita a servizio dei cittadini è il Difensore civico con l'approvazione della legge 28 del 1982 e la costituzione effettiva è avvenuta pochi anni dopo. Nel 2009 viene aggiunta la figura del Garante dei minori, e la competenza viene assegnata al Difensore civico, forse in considerazione dei numeri relativamente bassi di possibili impegni rapportati al numero di abitanti del territorio. Non segue alcun incremento del personale a disposizione e quindi, fino a pochi mesi prima della nomina del presente Difensore civico e Garante dei minori,

l'ufficio era supportato da un direttore, da quattro funzionari e tre addetti alla segreteria.

Dal 2014, anno di nomina del presente Difensore civico e Garante dei minori, la situazione è andata depotenziandosi. Per tutto il mandato è risultata mancante la persona del Direttore, sopperito da un incarico temporaneo, svolto egregiamente a rotazione dai funzionari con maggior anzianità di servizio. Il personale funzionario ha subito, per ragioni oggettive, diversi *turnover* con un organico attuale di tre soggetti, di cui una assunta con il concorso under 32 e quindi in formazione-lavoro. Il personale di segreteria è rimasto a tre persone di cui una part -time, dopo un aumento transitorio a quattro.

Durante l'ultimo mandato, e più esattamente, nel mese di giugno 2017, si è modificata la predetta legge 28 del 1982 per inserire la figura del Garante dei diritti dei detenuti e con l'occasione è stata creata la figura distinta e nuova del Garante dei minori, con decorrenza dalla successiva legislatura, essendovi già un soggetto preposto a questa funzione in questa: il Difensore civico. Diversamente da quest'ultimo, che ha una incompatibilità assoluta, le altre due figure di garanzia potranno continuare a svolgere altre attività lavorative secondo un regolamento declinante le incompatibilità.

Dal punto di vista organizzativo viene fatta la scelta di affidare al Difensore civico una sorta di coordinamento rispetto alle altre due figure, nella gestione delle pratiche, nonostante si tratti di istituzioni per loro natura autonome ed indipendenti. Se da un lato si sono separate le figure perché probabilmente si è voluto sottolineare la peculiarità e la diversità di un'istituzione rispetto all'altra, dal lato opposto si è accollato al Difensore civico il difficile ruolo di assegnare o avocare le pratiche, con tutte le conseguenze in tema di responsabilità e corresponsabilità. E, con evidenti

forzature, emerse in parte già pochi mesi dopo l'ingresso del Garante dei diritti dei detenuti.

Nel settembre 2017 viene dunque nominato il primo Garante dei diritti dei detenuti e l'ufficio del Difensore civico e Garante dei minori incontra qualche difficoltà iniziale logistica. Negli ultimi due anni infatti, per diverse ragioni, ci sono state carenze e avvicendamenti sul personale con mansioni di funzionario, per cui è stato possibile garantire un servizio di segreteria, una sistemazione logistica non ottimale e una procedura di gestione tutta da esplorare. Infatti è ben vero che il Difensore civico alloca le risorse; ma in assenza di autonomia di risorse, in quanto dipende interamente dal Consiglio, può solo farsi portavoce delle varie istanze della "collega".

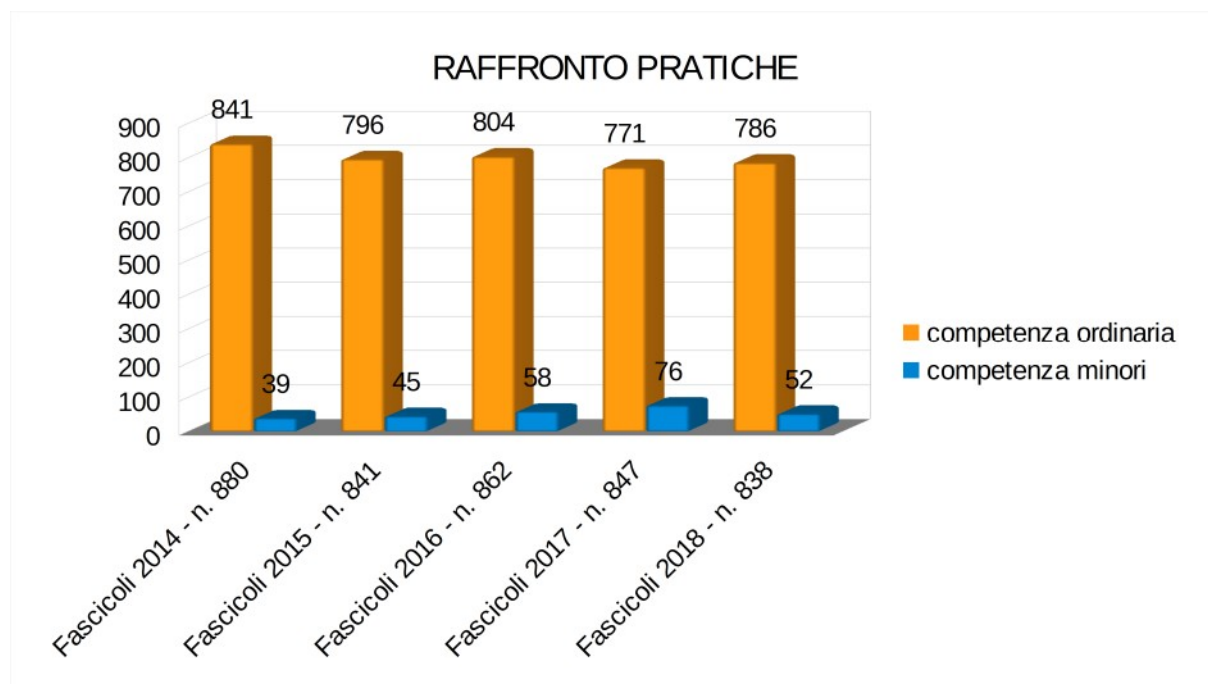
A breve verrà aggiunta la figura del nuovo Garante dei minori e la situazione del personale, rispetto all'inizio del mandato 2014, a fine dicembre 2018, appare addirittura peggiorativa, pur in presenza di un secondo Garante. A fine febbraio l'ufficio ha tre persone addette alla segreteria, di cui un part-time orizzontale e tre funzionari, di cui uno assunto recentemente con contratto di formazione *under 32* e uno anche con l'incarico temporaneo di direttore.

L'auspicio, ad oggi, è quindi di un intervento fattivo sul personale di supporto e sugli spazi logistici in tempo utile per poter permettere a chi verrà nominato, di lavorare in maniera adeguata ed efficace.

Attività 2018

L'anno 2018 non presenta rilevanti novità nella valutazione globale delle attività svolte e alcune tendenze negative si ricollegano alla riduzione dei servizi nelle valli, divenuta necessaria con la riduzione del personale sopra descritta.

Anche quest'anno le pratiche aperte si attestano poco sotto i novecento fascicoli, in linea con le precedenti statistiche. Il numero totale di pratiche aperte nel 2018 è infatti **838**.



Le pratiche chiuse invece sono state 714.

Vi è stato un leggero calo nella raccolta di nuovi casi nei recapiti presenti presso le Comunità di valle, dovuto probabilmente alla riduzione dei giorni di ricevimento, modificato da mensile a bimestrale, non riuscendo a garantire il medesimo servizio, con tre persone anziché quattro, a disposizione.

COMUNITA'	FASCICOLI PER SEDE DI RACCOLTA	%
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	17	2,03
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	34	406
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	14	1,67
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	15	1,79
COMUNITA' GENERAL DE FASCIA	10	1,19
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	33	3,94
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	13	1,55
COMUNITA' DELLA ROTALIANA-KÖNIGSBERG	3	0,36
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	16	1,91
COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	1	0,12
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	5	0,60
COMUNITA' DELLA PAGANELLA	0	0
TERRITORIO VALLE DELL'ADIGE*	675	80,55
COMUNITA' DEL PRIMIERO	2	0,24
MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI Cimbri	0	0
TOTALE	838	100



Enti convenzionati

Enti non convenzionati

* Nella sede di Trento sono inseriti anche i casi segnalati per posta ordinaria, per mail, per telefono o aperti d'ufficio

Gli appuntamenti rimangono comunque richiesti per la maggior parte presso la sede centrale di Trento (675). Aumentano sempre di più le richieste di aiuto pervenute via email, che sono passate dalle 207 del 2017 alle 225 del 2018. Poco più di dieci sono i casi segnalati con lettera tradizionale.

TIPO	NUMERO
per appuntamento	580
per via telefonica	10
per posta ordinaria o fax	15
per posta elettronica	225
per attivazione d'ufficio	8

Il contenuto delle nostre attività ha interessato, come sempre, le due macro aree, informazioni ed assistenza.

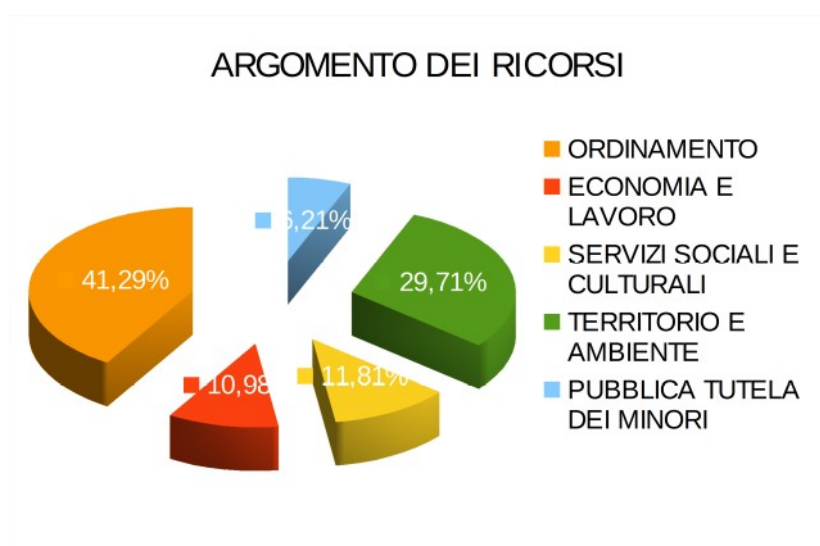
Buona parte del lavoro dell'ufficio è stata diretta ad un servizio di approfondimento e chiarimento dei diritti ai cittadini, studiando il singolo quesito sottoposto e, così facendo, si sono fornite chiavi di lettura di scelte amministrative poco comprensibili, seppure corrette, oppure si sono forniti elementi di risoluzione, utilizzati poi autonomamente dal cittadino; oppure si sono fornite opzioni fattibili per richieste, ancora possibili da avanzare alla pubblica amministrazione.

Altra parte del lavoro è stata dedicata al supporto vero e proprio dell'istanza del cittadino, rimasto deluso della risposta o del silenzio dell'ente pubblico, tesa alla risoluzione del problema concreto.

I dati statistici sugli esiti dell'attività rimangono simili, con un elevato grado di successo nei casi selezionati. I casi non risolti sono sempre pochi e nell'ultimo capitolo verranno evidenziati i settori in sofferenza nel 2018.

ESITO DEI FASCICOLI DEFINITI NEL 2018				
	Scritto/Verbale		Info Ufficio	
informazioni	215	62,14 %	368	100,00 %
favorevole	103	29,77 %	0	0,00 %
negativo	18	5,20 %	0	0,00 %
mancata risposta	10	2,89 %	0	0,00 %
TOTALE FASCICOLI	346	100,00 %	368	100,00 %

Per quanto riguarda infine la tipologia delle materie trattate nell'anno 2018, la distribuzione risulta molto simile a quella dello scorso anno, con modifiche di qualche punto di percentuale. Le due macro aree di segnalazioni riguardano l'ordinamento ed il territorio. Un leggero aumento del primo è dovuto al maggior numero di pratiche nella sezione *Organizzazione e personale*. Un leggero calo è stato riscontrato nel secondo, probabilmente per il minor numero di opere edilizie pubbliche e private realizzate.



Infine l'efficacia delle azioni, desumibile dai tempi di risposta, rimane soddisfacente. In linea di massima, i tempi di attesa per le risposte, senza entrare nel merito del contenuto, sono migliorati. Eguale è la percentuale delle risposte pervenute entro quindici giorni, pari al 31 % come lo scorso anno; maggiore è la percentuale delle risposte pervenute entro il mese, passate dal 23 % dello scorso anno al 27,5 % del 2018, e a diminuire sono state invece le pratiche in cui l'ente non ha affatto risposto, passando dal 6 % del 2017 al 2,99 % del 2018. Venendo alla disamina nel dettaglio di questa ultima percentuale, va rilevato che il 50 % sono pratiche aperte su questioni fuori competenza, in cui è stato tentato comunque un intervento, visto che nella maggior parte dei casi giunge egualmente la risposta e/o la risoluzione della problematica. Le altre, che si contano su una mano, sono pratiche su criticità in enti locali in cui non è arrivata affatto la risposta o in cui è arrivata una risposta insoddisfacente, e quindi non è pervenuta la risposta alla successiva lettera di chiarimento o approfondimento.

TEMPI DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTERVENTO SCRITTE	%	Numero
fino a 15 giorni	31,53	158
1 mese	27,54	138
2 mesi	20,56	103
3 mesi	6,79	34
più di 3 mesi	10,59	53
mancata risposta	2,99	15
Totale	100,00	501

Diffusione della difesa civica

Un compito importante, da non trascurare, fra i vari adempimenti dell'ufficio, è la promozione e la diffusione della difesa civica come istituzione di garanzia per i cittadini.

Per questo è proseguita, in continuità con gli anni precedenti, la collaborazione con l'Università della terza età e del tempo disponibile per svolgere lezioni sul territorio della Provincia. Sono stati fatti incontri con gruppi di cittadini, nell'ambito delle visite guidate, organizzate dal Consiglio provinciale al fine di avvicinare le persone alle istituzioni locali.

E' stata data la disponibilità a spiegare la difesa civica in seminari e conferenze richieste da associazioni. E' stata mantenuta la rubrica bisettimanale su un quotidiano locale, sui temi affrontati nel lavoro quotidiano.

Inoltre è stata organizzata una tavola rotonda sul diritto di accesso, con i Difensori delle tre regioni dell'Euregio, decisamente ampliato nelle sue potenzialità, il 9 novembre 2018, ponendo a confronto le normative locali con quella nazionale e portando, ad esempio, le principali esperienze sull'attuazione delle novità legislative.

Infine, il Difensore civico della Provincia, Daniela Longo, ha avuto l'onore di svolgere il ruolo di moderatore di alcune sessioni del convegno tenutosi a Roma in Sala Zuccari presso il Senato della Repubblica, dal titolo *"Accesso civico, riservatezza e organi di garanzia"*, organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Relazioni istituzionali provinciali, nazionali e internazionali

Il Difensore civico ha competenza territoriale sulla Provincia autonoma di Trento e, per compiti istituzionali, svolge interventi tecnici per le problematiche sollevate dai cittadini o d'ufficio. Tuttavia esistono anche altre relazioni istituzionali importanti, che permettono di potenziare e rafforzare la difesa civica.

Innanzitutto l'azione nei confronti dei Comuni e delle Comunità di Valle presuppone la sussistenza di una convenzione; e quindi l'auspicio è l'aumento degli enti locali convenzionati. Al 31 dicembre 2018 i comuni convenzionati erano 142. Nel corso dell'anno è stata effettuata la fusione dei comuni di Pozza e di Vigo di Fassa, da cui è nato il comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, che ha ridotto il numero totale dei comuni. Hanno invece sottoscritto la convenzione il comune di Borgo Chiese e le Comunità di Valle delle Giudicarie e di Cembra.

Pertanto rimangono non convenzionati 34 comuni, di cui una decina nati da recenti fusioni, e la Comunità della Paganella.

A livello nazionale, il punto di raccordo fra difensori civici è il Coordinamento nazionale dei Difensori civici, di cui il Difensore civico della nostra Provincia, Daniela Longo, è Vice Presidente da febbraio 2017. Proficua è stata, in questo contesto, la collaborazione con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome per il convegno sopra citato e per la nascita di un responsabile per il coordinamento, con i Difensori civici e gli altri Organi di garanzia, all'interno della Conferenza, con cui instaurare un dialogo dedicato sulle problematiche comuni.

A livello internazionale il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento è membro di diritto della Rete Europea dei Difensori civici, che

organizza momenti formativi e di scambio periodici. Inoltre ha mantenuto, anche per l'anno 2018, il ruolo di funzionario di collegamento per i rapporti internazionali per l'intero Coordinamento dei Difensori civici italiani, con personale interno del proprio ufficio.

Il Difensore civico attuale è infine membro di due organizzazioni internazionali che valorizzano la difesa civica, ne promuovono la diffusione e forniscono formazione specifica. Nell'International Ombudsman Institute (I.O.I.) è semplice membro mentre nell'European Ombudsman Institute l'avv. Longo è addirittura membro del *board*, carica mai assegnata in passato alla Provincia autonoma di Trento.

Panoramica sulle criticità 2018

Come detto in precedenza, in questa relazione non vi sarà una sezione dedicata agli approfondimenti tematici su argomenti di particolare interesse, per i tempi ristretti dovuti alla presentazione, in anticipo rispetto alle annate precedenti. Per tale ragione si procederà, in questo capitolo, ad una panoramica della problematicità e criticità affrontate nel corso dell'anno 2018 che meritano particolare attenzione, seguendo la classificazione degli argomenti riportati in appendice.

Nella macro area del cd. *Ordinamento*, spiccano sempre, per interesse, le criticità sulla **trasparenza** e sull'**accesso** che costituiscono elementi di forza nel dialogo fra cittadini e istituzioni pubbliche. Sul punto va ricordato che il 2018 è stato il secondo anno di vigenza dei nuovi strumenti di trasparenza riconducibili alle tre tipologie di accesso oggi possibili: accesso documentale; accesso civico o accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato. L'utilizzo delle ultime due forme ammissibili e i relativi rimedi, quale il ricorso al Difensore civico in caso di diniego, è stato molto basso e

probabilmente ciò è dovuto alla scarsa conoscenza dell'istituto. D'altro canto il livello di penetrazione ottenibile, con questi nuovi diritti di accesso, è sicuramente inferiore a quello realizzabile con l'accesso documentale, ove infatti chi chiede un atto, deve precisare la motivazione che lo spinge a fare quella richiesta. In ogni caso il grande problema che sta avanzando in questi mesi è la ricerca del confine fra trasparenza e privacy, tenendo conto anche che nel 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo ed è seguita la legge italiana di recepimento a modifica del quadro attuale.

Non giova, infine, in questo momento di innovazione legislativa, il recepimento della cd. "riforma Madia", avvenuto con la legislazione provinciale e regionale, che ha ristretto gli spazi di utilizzo dell'accesso civico generalizzato ai cittadini trentini.

Infatti, a livello provinciale, l'accesso non può essere chiesto per le cd. "informazioni", e a livello comunale il divieto è esteso anche ai dati, residuando quindi solo la richiesta per i documenti amministrativi, senza che questo possa essere comprensibile dalla formula dell'art. 49 del d.lgs. n. 33 del 2013 che individua gli spazi di autonomia per le Regioni e le Province autonome, limitatamente alle sole forme e modalità di applicazione del decreto. Tenuto conto che l'art. 1 del sopra citato d.lgs. n. 33 precisa che le disposizioni in questione integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni (LEA o LEP che vogliano dirsi) erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e cattiva amministrazione ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera m).

Invece con riguardo all'accesso documentale vale sottolineare che la maggior parte delle domande sono state rivolte dai cittadini ad enti locali per atti o opere da questi compiuti che li hanno riguardati o potenzialmente lesi. In genere le risposte sono giunte ma alcune sono state lacunose proprio nei punti più spinosi sollecitati.

Sono invece aumentate, in continuità con quanto segnalato lo scorso anno, le richieste di aiuto per avere informazioni o documenti sui **concorsi** per posti di impiego pubblico e su alcuni aspetti organizzativi del rapporto di lavoro. Acquisizioni di verbali, chiarimenti sullo svolgimento di alcune sessioni degli esami, normativa applicabile sono temi ricorrenti per cui il concorrente si rivolge al Difensore civico per comprendere la procedura espletata e verificare la correttezza della medesima, specie in caso di esclusione. Eguale rimane invece il numero di pratiche relative alla fase di collocamento per fasce determinate di persone, come i lavoratori del cd. "Progettone".

Sempre costante è infine il numero di pratiche in materia di **tributi/tariffe** e qui la nota dolente evidenziata riguarda il tema della prescrizione degli stessi. Di fronte a crediti della PA risalenti nel tempo, imputabili anche al ritardo di spedizione della richiesta di pagamento, si sono rilevati sistemi di calcolo e risposte poco convincenti, utilizzate per rendere difficile ai cittadini eccepire la prescrizione dei crediti stessi.

La **previdenza sociale** è sempre un tema sentito e il numero di pratiche è rimasto pressoché invariato. Le risposte sono pervenute in tempi rapidi per la maggior parte delle pratiche e chiudendo strascichi del passato, per cui non sono stati fatti molti solleciti. Solo alcune questioni particolarmente complesse, specie se hanno coinvolto anche altri enti, hanno tempi piuttosto lunghi, che andrebbero migliorati.

In calo sono state le pratiche relative alla **sanità**. Le problematiche riguardano due grandi temi: la gestione delle visite per patenti e per richieste di invalidità in senso ampio e la gestione della privacy. Sulla prima va rilevato che nonostante la maggior apertura iniziata lo scorso anno in teoria, poi nella pratica l'accesso a tutte le informazioni fornite dall' A.P.S.S. sulle motivazioni delle scelte mediche relative alle prestazioni economiche legati allo stato di

salute sono risultate di fatto piuttosto macchinose e non di facile accesso. Sulla seconda va evidenziato che i tempi di risoluzione, positivi alla fine, sono stati eccessivamente lunghi, con alcune motivazioni intermedie, non proprio convincenti.

L'edilizia abitativa gestita da **I.T.E.A.** ha portato un leggero aumento della casistica che rimane fra le più alte in percentuale rispetto al totale di quelle trattate nell'ufficio del Difensore civico. In molti casi sono state fornite informazioni sull'accesso alle abitazioni e quindi quesiti sulla graduatoria, sul cambio alloggio, sul canone e sulla revoca. Tempi invece troppo lunghi sulle problematiche relative agli interventi di riparazione minute o manutenzioni importanti e risposte non sempre soddisfacenti sulla gestione delle parti comuni e sulle spiegazioni dei rendiconti. Si nota infatti che di fronte ad un patrimonio, che comincia ad essere datato, gli interventi da eseguire sono in aumento ma non risulta che vi sia una programmazione adeguata per cui si recepiscono, di fatto, solo le urgenze evidenziate dagli assegnatari.

Si rinvia alla sezione sul Garante dei minori per le problematiche sulla **scuola** rilevando in questa sede che vi è stato un buon numero di pratiche invece richieste sulle procedure burocratiche inerenti l'università come le tasse universitarie, le borse di studio, alcune tipologie di certificazioni e agevolazioni legate al reddito.

Ultima macro area di intervento è quella relativa al **territorio e all'ambiente**, da sempre area che richiede molta attenzione sia in termini numerici che in termini qualitativi. Dopo un calo, avvenuto anni fa in concomitanza con la crisi dell'edilizia, i numeri si sono pressoché stabilizzati e sono tali da rendere questa area la seconda fra quelle più trattate.

Da un lato ciò è il frutto dell'attenzione che ha il cittadino trentino al proprio territorio per cui rimangono sempre alte le richieste di intervento per

risolvere situazioni pericolose o potenzialmente tali sulle strade, dovute a problemi di segnaletica, carenza di manutenzione o necessità di miglioramento di viabilità e sicurezza. Per i piccoli problemi l'esito è quasi sempre positivo mentre i tempi si allungano quando è necessario un intervento strutturale che richieda disponibilità economica e procedimenti complessi.

Molte segnalazioni riguardano più in generale le reti idriche e quindi problematiche legate agli acquedotti, a perdite di acqua, a canali di scolo o rogge o alla gestione degli argini di corsi d'acqua di diverse dimensioni e classificazione.

Restano infine sempre di elevata complessità le pratiche relative all'**urbanistica** e quelle relative ai problemi di intavolazione. Varianti di PRG, opere pubbliche che inevitabilmente gravano su immobili privati anche con l'acquisizione definitiva con l'espropriazione, destinazioni urbanistiche non più consone, calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinari e in sanatoria richiedono interventi impegnativi e non sempre di facile soluzione, incontrando talvolta resistenze da parte degli enti locali. Maggior efficacia e rapidità viene riscontrata invece nella pratiche relative ad abusi edilizi.

SEZIONE SECONDA – GARANTE DEI MINORI

Osservazioni generali sulla nuova figura del Garante dei minori

L'anno 2018 è l'ultimo in cui le funzioni del Garante dei minori vengono svolte dal Difensore civico. La legge provinciale 20 giugno 2017 n. 5, infatti, ha introdotto la figura distinta del Garante dei minori ma ha anche rimodulato le competenze.

Con la prossima nomina, il ruolo del Garante dei minori sarà assunto da una persona diversa dal Difensore civico e l'eletto dovrà relazionarsi con quest'ultimo in base ad una norma nuova, di non facile comprensione. L'art. 9 bis della sopra citata legge, prevede infatti che, da un lato, sono istituiti il Garante dei diritti dei detenuti ed il Garante dei minori presso l'ufficio del Difensore civico con possibilità di operare in autonomia e, dall'altro lato, che viene individuato un coordinatore dell'ufficio della difesa civica nella persona del Difensore civico, che dovrà in base all'art. 9 bis comma 2, coordinare le attività dell'ufficio, disporre delle risorse, assegnare i casi in ragione della materia prevalente e per motivate ragioni potrà avocare a sé casi assegnati ai garanti.

In ordine alle nuove competenze va rilevato che la nuova formula generale, in vigore per la precisione dalla nuova consiliatura, e quindi dal 22 ottobre 2018, ricomprende molte delle precedenti funzioni ma alcune sono sicuramente state eliminate e altre, che avevano un ruolo principale, dovranno essere vagliate se esercitabili o meno.

E' stata eliminata la possibilità di ascoltare direttamente i minori e questo costituisce un forte vulnus nell'esercizio dell'attività di garanzia. Fino ad oggi tale possibilità era stata pubblicizzata da tutti gli operatori del settore,

indicando un soggetto qualificato e diverso da alcuni soggetti istituzionali classici, a cui raccontare con ampia libertà e segretezza i propri problemi. Il ricorso a questo strumento è stato oculato e, in alcuni casi, coadiuvato dal Centro di Mediazione regionale, che ha personale adeguato per supportare l'ascolto. Di fatto si è dimostrato un buon mezzo per affrontare i problemi di cyberbullismo nella fascia adolescenziale.

Tale modifica appare probabilmente una svista nella nuova formulazione e l'auspicio è quello della sua tempestiva reintroduzione. Tuttavia al momento è la disciplina vigente su cui modulare gli interventi in questo frangente.

In secondo luogo non è più stata richiamata la possibilità di formulare proposte per migliorare il sistema normativo ed i servizi, nonché la possibilità di proporre iniziative di formazione e la promozione di sinergie di rete fra i soggetti impegnati nella tutela dei minori. E' stato eliminato l'invito sia alla collaborazione con il Comitato provinciale per le comunicazioni che alla creazione di rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi pubblici e privati. E' stato tolto il richiamo alla promozione di iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie, competenza introdotta anni fa con grande anticipo e lungimiranza rispetto alla nascita di tutte le problematiche legate all'uso del web.

Non va escluso che, alcune di queste funzioni, possano essere recuperate nel compito generale di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionali, europei e statali, con interventi, azioni e segnalazioni; ma le declinazioni esplicite agevolano sempre, evitando titubanze sulle competenze ed evidenziano i campi di maggior attenzione per scegliere le linee operative.

Per questo si auspica che il nuovo assetto istituzionale a tre garanti possa permettere di svolgere in pieno la tutela del minore in tutti i campi e

nelle diverse forme, dirette ed indirette. E ciò potrà avere vera attuazione se lo sdoppiamento di funzioni sarà seguito anche da un adeguato supporto organizzativo, dal momento che, allo stato attuale, il personale di segreteria è inferiore a quello di inizio mandato e non esiste un funzionario dedicato all'ufficio di garanzia dei minori.

Attività 2018

Analisi dei dati dell'anno

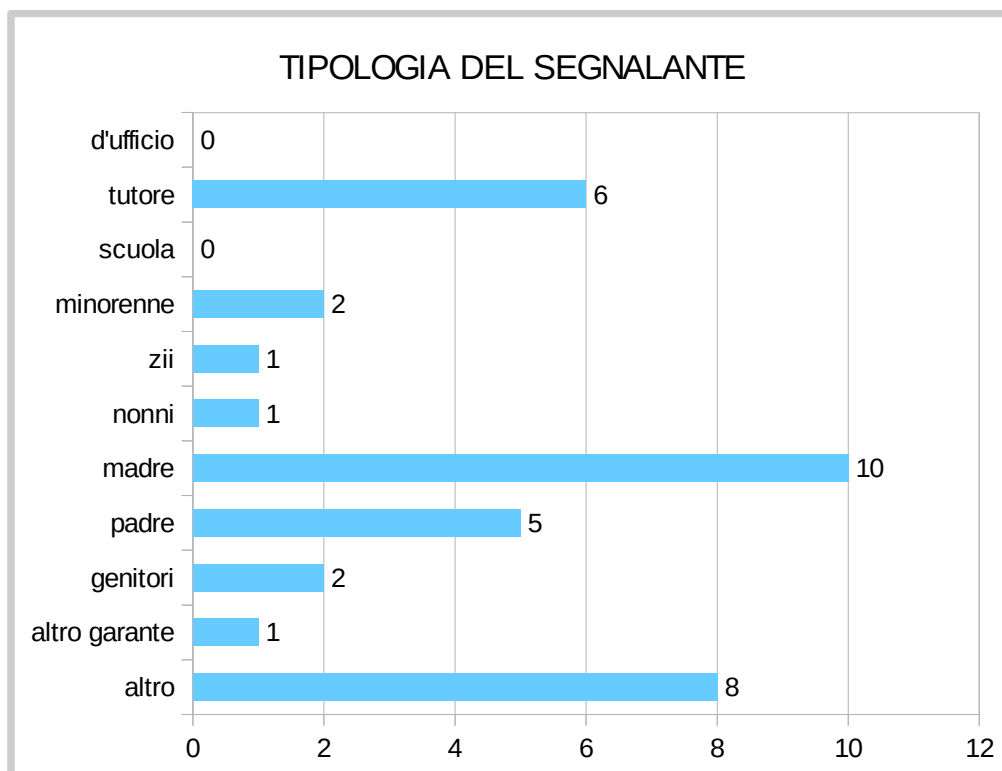
La relazione sull'attività del 2018 sarà piuttosto sintetica, non essendovi il tempo a disposizione previsto negli anni precedenti per una analisi dettagliata. Appare essenziale adempiere al compito di fare la relazione annuale da parte di chi ha agito in prima persona evitando di lasciare al futuro collega un'incombenza piuttosto delicata che implica necessariamente un giudizio personale su quanto compiuto e percepito.

Come già ricordato anche negli anni precedenti la classificazione delle pratiche non è semplice perché vi è la sovrapposizione di competenza su alcune materie fra difesa civica e garanzia dei minori, come la scuola o il trasporto alunni, per cui i dati vanno sempre letti insieme a quelli della difesa civica.

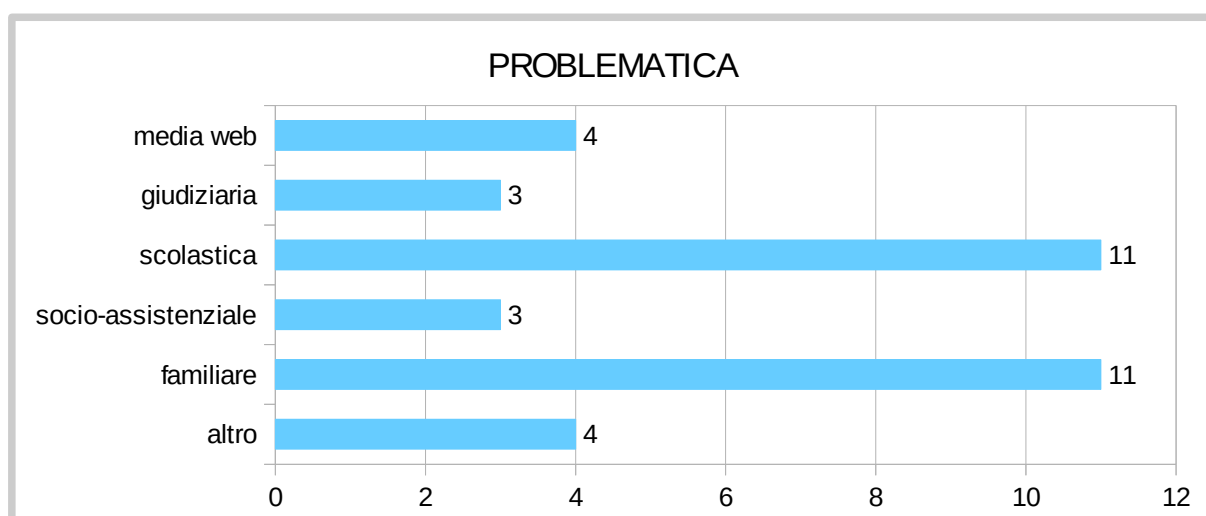
Il numero di pratiche aperte nel 2018 è pari a 52 rispetto alle 75 del 2017. Di queste 36 riguardano interventi per problematiche individuali (classificati 5.1 nelle tabelle in appendice) e 16 riguardano le iniziative di carattere collettivo.

Interventi per problematiche individuali

Metà delle segnalazioni ricevute provengono dai genitori, presentatisi singolarmente o in coppia, con prevalenza di segnalazioni da parte delle madri, come negli anni precedenti.



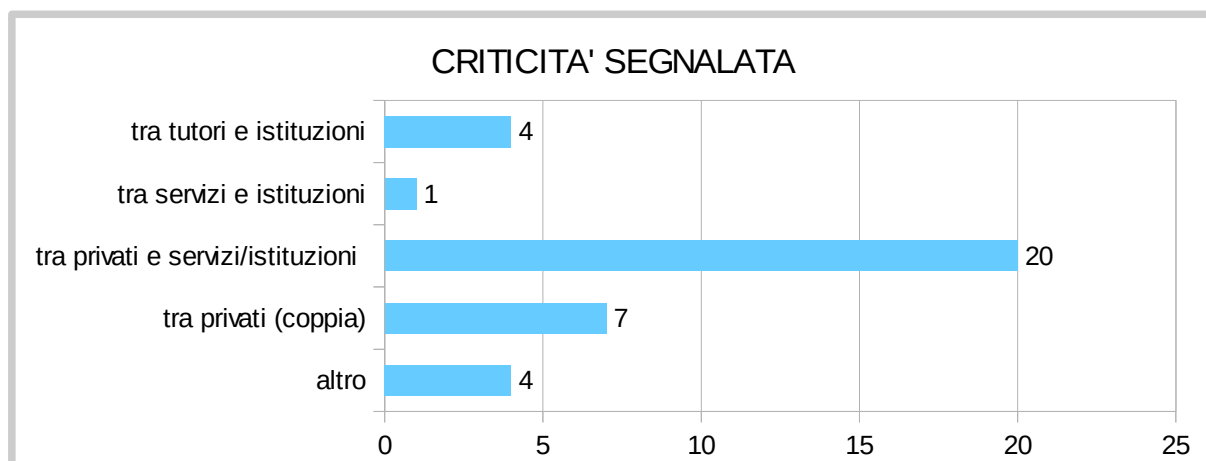
Due sono le aree principali toccate dalle richieste individuali di aiuto o di informazioni: la scuola e i rapporti fra figli e genitori in caso di nuclei familiari spezzati, specie nel periodo in cui pende anche il contenzioso giudiziale.



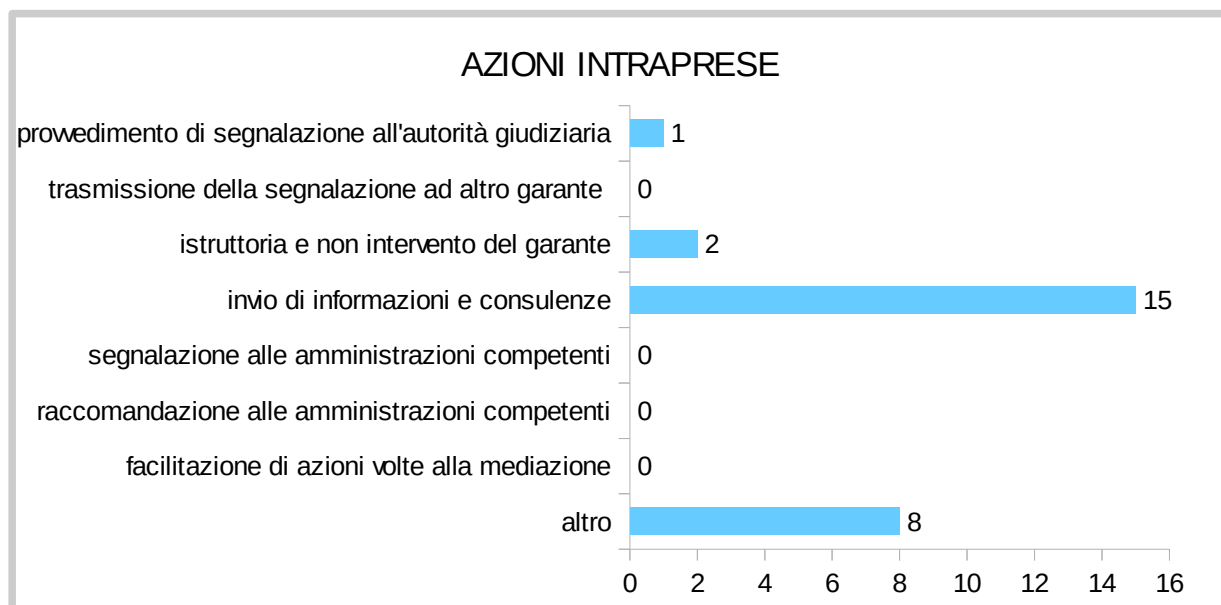
Con riferimento alle relazioni che si incrinano, la problematica per cui viene chiesto l'aiuto del Garante dei minori riguarda la relazione fra privati e istituzioni pubbliche ma questo appare connaturato alla competenza dell'ufficio tesa ad assicurare la tutela dei minori, soprattutto laddove vi sia spazio per intervenire.

Nel corso degli anni è stato spiegato che non è previsto l'intervento avverso le decisioni giurisdizionali e quindi anche avverso le fasi intermedie istruttorie né quello fra privati per questioni civili, come quelle sussistenti in caso di separazione o divorzio. Infatti non appare possibile intervenire nelle liti fra privati aventi principalmente natura civilistica e privatistica.

Costante invece è l'assistenza fornita ai tutori di minori per i problemi incontrati durante l'espletamento delle loro funzioni, ai quali viene garantita una priorità assoluta per valorizzare la disponibilità dimostrata per questo ufficio volontario e gratuito. Egualmente viene assicurato un aiuto per migliorare le relazioni con gli assistenti sociali, con gli istituti scolastici e con le comunità di accoglienza dei minori.



Di fronte ai vari quesiti posti alla nostra attenzione, le azioni intraprese sono ben mirate e tendono per la maggior parte ad orientare alla corretta scelta di azione da parte del richiedente, fornendo indicazioni sui servizi esistenti o procedendo con un intervento esplorativo o in alcuni casi dirimemente sulla problematica affrontata.



Entrando infine nel concreto dei casi affrontati, come è stato detto prima, la principale area di intervento è stata la **scuola**, per diversi

argomenti, in cui la risposta degli istituti è stata pronta, anche se la soluzione non sempre è stata immediata. Uso dei locali comuni come cortili e mense; funzionalità del servizio mensa; episodi di bullismo negli istituti comprensivi; difficoltà con alcuni insegnanti; gestione delle ore di sostegno; piccoli incidenti accaduti durante la ricreazione sono stati i principali argomenti affrontati nel 2018. Rilevanza a sé hanno avuto le segnalazioni sui minori, che non sono stati ammessi alle scuole d'infanzia per il giudizio di non conformità derivante dalla carenza delle vaccinazioni ed in questo caso non vi sono stati grandi spazi di intervento, tranne quello necessario per capire i processi adottati per raggiungere questo titolo di conformità o non conformità in base alla legislazione vigente, visto che il Garante provinciale non ha potere di incidere su tematiche di respiro nazionale.

L'altra grande tematica affrontata riguarda invece il benessere dei figli nell'ambito della **famiglia**. Qui sono stati incontrati genitori o nonni che oggettivamente stanno affrontando momenti difficili, per separazioni di fatto o giudiziali in corso, in cui le relazioni incrinata non aiutano a riorganizzare una gestione serena dei tempi di ciascun genitore nell'accudimento dei figli con un nuovo equilibrio.

Accanto a queste tematiche sono stati raccolti casi su alcuni **problemi burocratici**, quali il rilascio di documenti come carta di identità o passaporto o la realizzazione di operazioni finanziarie.

Infine, attenzione è stata rilevata sulle tematiche legate a **internet** e nel 2018 quello che ha interessato maggiormente il nostro ufficio è stato il bilanciamento fra privacy e uso delle immagini.

Ormai il mondo virtuale fa parte della vita reale e tutti gli adulti devono convivere con queste nuove tecnologie e con questo diverso modo di comunicare. La delicatezza della materia viene colta ma ancora manca quella conoscenza comune, talvolta anche minima, fra gli adulti, che li rende

sereni di adottare scelte educative per i figli anche in questo campo, quasi che l'inadeguatezza tecnologica costituisca un limite per dialogare e ragionare sull'uso di questi strumenti, anche in maniera dialettica, come si faceva invece, per esempio, negli anni ottanta per la televisione.

Anche le istituzioni pubbliche stanno tentando di innovare ed aggiornarsi sulla materia e vanno apprezzati gli sforzi. Sicuramente, comunque, vanno migliorate, per esempio, alcune modalità, scelte per raccogliere il consenso all'uso delle immagini degli alunni, contemperandole con quelle della privacy, laddove richieste in maniera più restrittiva da alcuni genitori, senza che possa diventare una fonte di diversità impattante anche sul singolo minore.

Nel frattempo anche il legislatore sta affrontando la materia e nel 2018 sono stati recepiti e personalizzati i principi di tutela dei minori presenti nel regolamento europeo sulla privacy.

Infatti il decreto legislativo 10 agosto 2019 n. 109 ha introdotto il consenso del minore ai servizi della società dell'informazione, declinandolo con questo testo all'art. 2 -quinquies: *"1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a **quattordici anni**, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.*

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al

fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda."

Tale norma precisa quindi che fino al compimento del quattordicesimo anno, l'accesso e l'utilizzo di *app* richiede il consenso dei genitori. Ne deriva che i grandi colossi dei *social* si stanno progressivamente adeguando, partendo dall'età europea che è più alta (sedici anni) ed arrivando all'età scelta in Italia (quattordici anni) ma non è ancora stata raggiunta l'applicazione completa ed efficace del principio sopra esposto.

Purtroppo su questa materia è necessario aumentare la cultura fra gli adulti per permettere loro di essere presenti sia nel momento formativo necessario, quando vengono regalati soprattutto gli *smartphone*, sia nel momento di aiuto quando succede qualcosa di spiacevole dove il sostegno ed il supporto sono essenziali.

Interventi collettivi

In base alla competenza affidata al Garante dei minori sono state messe in opera diverse azioni di ampio respiro per sensibilizzare e per attuare i diritti dell'infanzia nel nostro territorio provinciale.

Da un lato è proseguita l'azione di rete in tutti i tavoli istituzionali, come il Tavolo di Lavoro Servizio Età Evolutiva Genitorialità e Centro per l'Infanzia; il Tavolo tecnico "*La prevenzione del maltrattamento in età evolutiva*"; la Commissione per il monitoraggio dell'uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti; il Tavolo legalità e la Cabina di regia internet. Così come la celebrazione della giornata internazionale della sottoscrizione della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, punto di riferimento della tutela dei minori.

Dall'altro sono state accolte tutte le richieste di invito ad incontrare i ragazzi nelle scuole, soprattutto sul tema dell'uso consapevole di internet.

Ancora in corso di approfondimento è invece la richiesta di fine 2017 di stesura di un protocollo con il Dipartimento dell'Istruzione e Cultura, già Dipartimento della Conoscenza, per individuare le linee operative per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, al fine di agevolare gli operatori del settore qualora si presentino casi simili, magari per la prima volta, dal momento che a livello nazionale esistono già e sarebbe opportuno ed interessante stendere quelle relative alla nostra provincia in virtù dell'autonomia che ci caratterizza.

Elenco dei tutori volontari

Ultima area che merita una particolare attenzione, in questa rapido excursus del 2018, riguarda l'elenco dei tutori volontari per minori.

Rispetto ad altre Regioni italiane, l'elenco dei tutori volontari per minori stranieri non accompagnati (introdotto nel 2017 come obbligo dalla legge n. 47 per i minori stranieri non accompagnati e passato nel marzo 2018 dalla competenza del giudice tutelare del Tribunale ordinario a quella del Tribunale per i minorenni) esiste già dal 2015 ed è esteso, sin dalla sua nascita, anche ai minori italiani. In base alle leggi provinciali ed a quella nazionale, il compito del Garante è quello in primis di formare i tutori in base alle necessità del tribunale, aggiornarli periodicamente e inoltre fornire assistenza in caso di necessità. Inoltre in base alla legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 (art. 35, comma primo) i tutori della Provincia autonoma di Trento sono anche assicurati per queste funzioni.

A fine 2018 i tutori, iscritti nell'elenco istituito presso il Tribunale dei Minorenni, e disponibile anche per il Tribunale Ordinario di Trento e per il Tribunale Ordinario di Rovereto, erano trenta. Le nomine assegnate a questi

tutori, rilevate dai medesimi, nel corso dell'anno sono state trentuno, come nell'anno precedente. Al 31 dicembre le tutele pendenti erano diciannove. La durata media di una tutela è inferiore all'anno.

Nel 2018 non sono stati fatti nuovi corsi di formazione, in quanto il numero di tutori esistente nell'elenco è stato ritenuto sufficiente per i casi di tutela richiesti e ne è stato dato anche riscontro formale nella relazione della Presidente della Corte di Appello, dott.ssa Gloria Servetti, presentata a fine gennaio all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario. Nella stessa si legge infatti che *"il numero dei tutori volontari selezionati ed iscritti nell'elenco ufficiale appare al momento sufficiente, anche perché ciascuna tutela è destinata a chiudersi con la maggior età del tutelato, che normalmente è prossima"*.

E' stato fatto un incontro di aggiornamento sugli adempimenti di carattere economico spettanti ai tutori, individuando anche, in accordo con il Presidente del Tribunale, dott. Paolo Sceusa, alcuni *fac simile* per agevolare i tutori.

Tempestivi infine sono stati gli aiuti forniti ai tutori secondo quanto indicato nei percorsi di formazione. In considerazione del fatto che l'ufficio di tutela è completamente gratuito, e quindi del prezioso tempo che viene messo a disposizione di queste persone, il Garante ha sempre inteso sostenere personalmente tutti i tutori nella risoluzione delle varie perplessità emerse, soprattutto in occasione di nuove nomine o problematiche particolari. Viene infatti garantito un accesso immediato ed un colloquio telefonico in tempo reale o al primo momento possibile perché venga valorizzata questa disponibilità.

APPENDICE

Numero di fascicoli aperti nel 2018 con ripartizione di competenza

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
1 - ORDINAMENTO	
1.1 - elezioni	4
1.2 - referendum e iniziative popolari	5
1.3 - enti pubblici	1
1.4 - enti locali	3
1.5 - organizzazione e personale	35
1.6 - attività amministrativa-procedimento	26
1.7.1 - trasparenza-rapporti col cittadino	35
1.7.2 - ricorso per accesso	14
1.8 - servizi pubblici	5
1.9 - documenti e atti	5
1.10 - libro fondiario e catasto	7
1.11 - contratti-contabilità	18
1.12 - tributi-tariffe	63
1.13 - beni pubblici	13
1.14 - giurisdizione civile	62

1.15 - giurisdizione penale	8
1.16 - sanzioni amministrative	11
1.17 - diritto e rapporti internazionali	31
2 - ECONOMIA E LAVORO	
2.1 - lavoro collocamento	9
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali	44
2.3 - agricoltura	6
2.4 - zootecnia	0
2.5 - foreste	0
2.6 - usi civici	0
2.7 - credito	0
2.8 - miniere, cave e acque minerali	0
2.9 - energia	4
2.10 - industria	0
2.11 - artigianato	0
2.12 - commercio	2
2.13 - esercizi pubblici	2
2.14 - turismo	4
2.15 - immigrazione ed emigrazione	21

3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	
3.1 - assistenza e volontariato	23
3.2 - sanità	39
3.3 - igiene e sicurezza pubblica	11
3.4 - scuola e istruzione	21
3.5 - formazione professionale	1
3.6 - scuola dell'infanzia e asili nido	2
3.7 - sport e attività ricreative	0
3.8 - beni e attività culturali	2
3.9 - minoranze etniche e linguistiche	0
4 - TERRITORIO E AMBIENTE	
4.1 - urbanistica	66
4.2 - espropriazioni	13
4.3 - acque pubbliche e opere idrauliche	5
4.4 - opere pubbliche	21
4.5 - protezione civile	1
4.6 - edilizia abitativa	71
4.7 - trasporti-viabilità-diritto della strada	67
4.8 - tutela dell'ambiente e del paesaggio	0

4.9 - inquinamento	5
4.10 - tutela della flora e della fauna, caccia e pesca	0
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI	
5.1 - interventi individuali	36
5.2 - interventi collettivi	16
TOTALE	838

Tipologia degli enti interessati nei fascicoli aperti nell'anno 2018

ENTI INTERESSATI	n. casi anno 2018
PROVINCIA ED ALTRI ENTI E SOGGETTI IN AMBITO PROVINCIALE	
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	3
ASSESSORATO ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI	2
ASSESSORATO ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI, DISABILITA' E FAMIGLIA	1
ASSESSORATO ALLA COESIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, ENTI LOCALI ED EDILIZIA ABITATIVA	2
ASSESSORATO PROVINCIALE ALL'UNIVERSITÀ E RICERCA, POLITICHE GIOVANILI PARI OPPORTUNITÀ E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1
AGENZIA DEL LAVORO	2
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI	1
AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA; NATALITÀ E POLITICHE GIOVANILI	1
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	3
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	10
AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA	3
AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	4
AVVOCATURA DELLA PROVINCIA	1
CINFORMI	2
COMITATO PROVINCIALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI	1

CONSIGLIO PROVINCIALE	2
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA	8
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	1
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	1
DIPARTIMENTO SALUTE E SOLIDARIETÀ SOCIALE	1
SERVIZIO AGRICOLTURA	5
SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE	1
SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	3
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI	1
SERVIZIO BACINI MONTANI	4
SERVIZIO CATASTO	4
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI EMERGENZA	1
SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO	2
SERVIZIO FORESTE E FAUNA	4
SERVIZIO GEOLOGICO	1
SERVIZIO GESTIONE STRADE	10
SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA	3
SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E COOPERAZIONE	1
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO	4

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIVERSITÀ E RICERCA	3
SERVIZIO LAVORO	1
SERVIZIO LIBRO FONDIARIO	2
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE	2
SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE	2
SERVIZIO PER IL PERSONALE	9
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO, GESTIONE PERSONALE SCUOLA E RELAZIONI SINDACALI	5
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	1
SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI	1
SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	3
SERVIZIO TURISMO E SPORT	2
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	3
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI	4
UFFICIO STAMPA	1
UMST TRASPARENZA PARTECIPAZIONE ED ELETTORALE	1
ACI	2
ACLI	3
AGENZIA DELLE ENTRATE TRENTO	5
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	6

AUTOSTRADA DEL BRENNERO	1
ASSOCIAZIONE PESCATORI SOLANDRI	1
ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS (ATAS)	1
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TRENINO	1
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	4
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	47
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA	1
AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE LAVIS	1
AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE	1
CASA DI CURA "VILLA REGINA" ARCO	1
CASA TRIDENTINA DELLA GIOVANE	1
COLLETTIVITÀ	12
COMMISSARIATO DEL GOVERNO	22
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	9
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	3
COMUNITA' DEL PRIMIERO	1
COMUNITA' DELLA ROTALIANA-KÖNIGSBERG	4
COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	2
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	1

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	12
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	5
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	2
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	1
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	4
CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	4
COOPERATIVA SOCIALE OASI TANDEM	1
FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH	1
GESTIONE ENTRATE LOCALI S.R.L.	1
DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.	1
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2
ENEL	2
E.S.C.O. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1
FIEMME SERVIZI S.P.A.	1
FONDAZIONE MACH DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	3
GIUDICE DI PACE	2
GUARDIA DI FINANZA	1
INAIL	1
INPS	33

ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA-DENNO	1
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO MATTARELLO	1
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO VALSUGANA	1
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO VALSUGANA	1
ISTITUTO COMPRENSIVO LEVICO TERME	1
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 1	1
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 2	1
ISTITUTO COMPRENSIVO FOLGARIA-LAVARONE-LUSERNA	3
ISTITUTO DI FORMAZ. PROFES. ALBERGHIERO - LEVICO TERME	1
ISTITUTO D'ISTRUZIONE MARIE CURIE PERGINE VALSUGANA	1
ISTITUTO ROSMINI TRENTO	1
ISTITUTO SACRO CUORE	1
ISTITUTO SALESIANI	1
ITEA	56
MUSE	2
OPERATORI DI SETTORE	4
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	1

POLIZIA STRADALE DI RIVA DEL GARDA	1
POSTE ITALIANE S.P.A.	1
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO	1
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DEI MINORENNI	2
QUESTURA DI TRENTO	16
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS	1
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	1
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO	9
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO	7
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO	9
UNIONE PROVINCIALE ISTITUZIONI PER L'ASSISTENZA (UPIPA)	1
COMUNI TARENTINI CONVENZIONATI	
COMUNE DI ALA	5
COMUNE DI ALBIANO	2
COMUNE DI ALDENO	1
COMUNE DI ARCO	2
COMUNE DI AVIO	1
COMUNE DI BASELGA DI PINE'	1

COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE	1
COMUNE DI BORGO VALSUGANA	5
COMUNE DI BRENTONICO	2
COMUNE DI BREZ	1
COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	1
COMUNE DI CALDES	2
COMUNE DI CALDONAZZO	2
COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	6
COMUNE DI CAMPODENNO	4
COMUNE DI CANAL SAN BOVO	1
COMUNE DI CARISOLO	1
COMUNE DI CARZANO	1
COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	2
COMUNE DI CASTELLO TESINO	1
COMUNE DI CAVALESE	14
COMUNE DI CAVARENO	2
COMUNE DI CAVEDINE	1
COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	6
COMUNE DI CIMONE	2

COMUNE DI CIVEZZANO	4
COMUNE DI CLES	3
COMUNE DI COMANO TERME	3
COMUNE DI COMMEZZADURA	1
COMUNE DI DENNO	1
COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	2
COMUNE DI DRO	5
COMUNE DI FAEDO	1
COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA	1
COMUNE DI FOLGARIA	2
COMUNE DI FONDO	1
COMUNE DI GARNIGA TERME	2
COMUNE DI GIOVO	1
COMUNE DI GIUSTINO	1
COMUNE DI GRIGNO	1
COMUNE DI IMER	1
COMUNE DI ISERA	1
COMUNE DI LAVARONE	5
COMUNE DI LAVIS	4

COMUNE DI LEDRO	5
COMUNE DI LEVICO TERME	4
COMUNE DI LUSERNA	1
COMUNE DI MEZZANA	4
COMUNE DI MEZZOCORONA	3
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	4
COMUNE DI MOENA	2
COMUNE DI MORI	6
COMUNE DI NAGO TORBOLE	11
COMUNE DI NOGAREDO	3
COMUNE DI NOVALEDO	2
COMUNE DI OSSANA	2
COMUNE DI PEIO	2
COMUNE DI PELUGO	2
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	9
COMUNE DI PINZOLO	2
COMUNE DI POMAROLO	1
COMUNE DI PEDAIA	5
COMUNE DI PREDAZZO	1

COMUNE DI RIVA DEL GARDA	7
COMUNE DI ROMENO	1
COMUNE DI RONCEGNO	2
COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	4
COMUNE DI ROVERETO	24
COMUNE DI RUFFRE'- MENDOLA	1
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	2
COMUNE DI SEGONZANO	2
COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	2
COMUNE DI SOVER	2
COMUNE DI SPIAZZO	1
COMUNE DI SPORMAGGIORE	1
COMUNE DI STENICO	2
COMUNE DI STORO	2
COMUNE DI TELVE	2
COMUNE DI TENNO	2
COMUNE DI TERZOLAS	2
COMUNE DI TESERO	5

COMUNE DI TIONE DI TRENTO	1
COMUNE DI TRAMBILENO	2
COMUNE DI TRENTO	45
COMUNE DI VALFLORIANA	1
COMUNE DI VALLELAGHI	3
COMUNE DI VILLA LAGARINA	1
COMUNE DI ZAMBANA	2
COMUNI TARENTINI NON CONVENZIONATI	
COMUNE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5
COMUNE DI ALTAVALLE	2
COMUNE DI ANDALO	1
COMUNE DI BONDÒ	1
COMUNE DI BORGO CHIESE	1
COMUNE DI CAGNO'	6
COMUNE DI CASTEL IVANO	1
COMUNE DI CASTEL CONDINO	1
COMUNE DI FIEROZZO	2
COMUNE DI FRASSILONGO	2
COMUNE DI MADRUZZO	4

COMUNE DI MAZZIN	1
COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	5
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	1
COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA -SÈN JAN	4
COMUNE DI TON	1
COMUNE DI VALLARSA	1
COMUNE DI VIGNOLA FALESINA	1
COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	3
UFFICI ED ENTI EXTRA PROVINCIALI	
AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLZANO	1
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TIVOLI	1
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI PARMA	1
AMBASCIATE ITALIANE ALL'ESTERO	14
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA	1
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	1
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA	11
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2
COMUNI	11
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	1

CONSOLATI	3
DIFENSORE CIVICO REGIONE EMILIA ROMAGNA	1
CREDITO VALTELLINESE	1
ENPAM	1
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1
INARCASSA	1
INPS VICENZA	1
INPS PALERMO	1
INPS ROMA	1
MINISTERI	15
OMBUDSMAN DELLA SERBIA	1
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI	1
POLIZIA STRADALE DI BOLZANO	1
QUESTURA DI VENEZIA	1
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	1
TIM	2
TRIBUNALE DI BRESCIA	1
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO	1
SOGGETTO PRIVATO	41

Dati relativi ai fascicoli definiti nell'anno 2018

TOTALE FASCICOLI ARCHIVIATI				
CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI TRATTAZIONE	CON RIFERIMENTO ALL'ENTE COINVOLTO			TOTALE
	FASCICOLO SOGGETTO A COMPETENZA	FASCICOLO NON SOGGETTO A COMPETENZA	PRIVATI	
Intervento verbale	23	7		30
Intervento scritto	266	50	0	316
Intervento in ufficio	251	81	36	368
TOTALE FASCICOLI	540	138	36	714

Dati relativi ai fascicoli trattati nell'anno 2018

ENTI	NUMERO INTERVENTI SCRITTI NEL 2018
PROVINCIA ED ALTRI ENTI E SOGGETTI IN AMBITO PROVINCIALE	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	120
ALTRI ENTI IN AMBITO PROVINCIALE	507
TOTALE ENTI	627
ENTI E SOGGETTI EXTRA PROVINCIALI	
AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO	16
ENTI EXTRA PROVINCIALI	42
TOTALE ENTI	58
TOTALE GENERALE	685

LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO

Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

(b.u. 21 dicembre 1982, n. 58)

NOTE AL TESTO

-In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul difensore civico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

-Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6.

Art. 1

Istituzione

È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico.

Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 2

Compiti del difensore civico

Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15. Vedi anche l'art. 4, comma 4 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4.

Art. 2 bis

Compiti del difensore civico in materia ambientale

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;
- b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 2 ter

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 2 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi l'art. 6, comma 2 di quest'ultima legge).

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento

Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32. Per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione.

Art. 3 bis

Interventi in materia ambientale

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 4

Informazione del difensore civico

1. Il difensore civico può chiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la

Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 5

Relazione del difensore civico

Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3.

Art. 6

Requisiti e nomina

Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile in nessuno dei ruoli previsti da questa legge.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest'articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione), dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e dall'art. 3 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 7

Cause di incompatibilità

L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

1. membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;
2. magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
3. amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.

Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

NOTE AL TESTO

-Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

-Con riguardo al numero 1) del primo comma vedi, però, l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre

all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 9

Adempimenti del difensore civico

Il difensore civico, entra trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

1. la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.
2. la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 9 bis

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.
2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.
3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e

nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate, promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori nell'infanzia e nell'adolescenza, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della loro personalità. E' inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.

5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni

loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
- b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.

6. I garanti sono nominati, disgiuntamente, dal Consiglio provinciale nella stessa seduta in cui è nominato il difensore civico.

7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.

8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'articolo 9.

9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza.

NOTE AL TESTO

- Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

- Nel comma 8, anziché " con l'esclusione del comma 2" si legga, più correttamente, " con l'esclusione del secondo comma".

Art. 10

Indennità e rimborsi

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 e così sostituito dall'art. 4 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 11

Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo alle funzioni svolte dai garanti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, modificato dall'art. 3 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e dall'art. 5 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 11 bis

1. La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore

medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.

Art. 12

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 13 - Art. 14

omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2017, n. 5

Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

(b.u. 27 giugno 2017, n. 26, suppl. n. 4)

Art. 1 - Art. 5

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli introduttivi dell'art. 9 bis, abrogativi dell'art. 2 ter, modificativi degli articoli 6, 11 e sostitutivi dell'art. 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 6

Disposizioni finali

1. In prima applicazione di questa legge, il Consiglio provinciale nomina solo il garante dei diritti dei detenuti. Tale garante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del difensore civico in carica alla data di entrata in vigore di questa legge e può essere rieletto per la successiva legislatura.

2. Fino al primo rinnovo del Consiglio provinciale, successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, il difensore civico continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982, ancorché abrogato.

Art. 7

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 4 giugno 1985, n. 5

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico

(b.u. 18 giugno 1985, n. 28)

Art. 1

(1) Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, il Difensore civico:

- dispone di una segreteria, la quale provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio;
- convoca ed intrattiene rapporti con i funzionari preposti ai servizi degli enti interessati (1).

Art. 2

(1) L'ufficio del Difensore civico:

- riceve, protocolla e classifica le richieste di interventi;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, identificandone l'oggetto nonché l'organo, il servizio o l'ufficio della Provincia o degli altri enti nei confronti dei quali può aver luogo l'intervento del Difensore civico;
- richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo le indicazioni sulla procedura da seguire ed i suggerimenti nei casi che manifestamente esulino dalla competenza del Difensore civico;
- effettua le ricerche legislative, dottrinarie e giurisprudenziali utili per la trattazione delle questioni all'esame del Difensore civico;
- predispone i documenti, le relazioni, gli studi ed ogni altra documentazione richiesta dal Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 3

(1) L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il Difensore civico, la consistenza del personale necessario per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio.

(2) Il personale assegnato all'ufficio del Difensore civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale.

(3) Il personale assegnato, anche temporaneamente all'ufficio, dipende funzionalmente dal Difensore civico.

(4) Al Presidente del Consiglio provinciale compete l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all'ufficio del Difensore civico, su proposta del Difensore civico stesso.

Art. 4

(1) L'ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l'ufficio del Difensore civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle relative attribuzioni. Il Difensore civico ne diviene consegnatario.

Art. 5

(1) Ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il Difensore civico può disporre l'effettuazione di missioni.

NOTE

(1) Vedi anche i commi 4 e 5 dell'art. 1 della deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

(Approvata dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 35)

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri

dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e

idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
- b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato,

nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro

consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o -adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che

collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della Comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui

vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia

generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del

paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono

svolgere in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I – di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II – di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III – che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV – di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V – qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI – di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII – che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata

da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.

11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

- a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
- b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno

successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato

da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt. 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di

adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 53

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI GARANTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

**Approvate in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza in data 18 gennaio 2017**

La legge 112/ 2011 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" e le diverse leggi regionali e/o provinciali prevedono, tra le competenze conferite, la possibilità per l'Autorità e i Garanti, comunque denominati, di ricevere segnalazioni relative a casi di violazione o di rischio di violazione dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei bambini e dei ragazzi presenti nei rispettivi territori.

In mancanza di una normativa nazionale di riferimento e in considerazione delle diversità esistenti tra le varie leggi regionali e provinciali, nelle prassi dei diversi Uffici si sono affermate procedure che differiscono, anche sensibilmente, da territorio a territorio.

Il presente documento ha lo scopo di definire regole e procedure uniformi e condivise per garantire la corretta e tempestiva presa in carico delle segnalazioni e per definire in modo chiaro le attività necessarie alla loro gestione da parte dei singoli Uffici, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 6 delle Legge 12/7/2011, n. 112 e dal DPCM 20/7/2012 n. 168 il quale, all'art. 10 comma 3, dispone che *"con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i Garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione"*.

Sono comunque fatte salve le procedure di maggiore garanzia dei diritti dei minori di età previste nelle leggi istitutive dei Garanti e nelle altre disposizioni di riferimento.

Procedure a seguito di segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare sia situazioni singole, in cui chi segnala ravvede la violazione o il rischio di violazione dei diritti di uno o più minori (segnalazioni individuali), che temi di carattere generale (segnalazioni collettive).

Esse devono contenere i seguenti elementi minimi:

- descrizione della violazione o del rischio di violazione nella quale la/le persona/e di minore età sta/nno incorrendo o rischia/no di incorrere o, nel caso in cui siano lesi interessi diffusi, descrizione circostanziata del problema;
- informazioni anagrafiche idonee ad identificare il/i minore/i coinvolto/i;
- se disponibile, documentazione utile a valutare il caso o la situazione complessiva.

L'attività di presa in carico e gestione delle segnalazioni è articolata in 3 fasi che corrispondono alla necessità dei Garanti di: conoscere e analizzare i casi che vengono portati alla loro attenzione; procedere con l'attività istruttoria; pervenire alla definizione conseguente, motivandola, e attivare gli interventi ritenuti opportuni, così definendo il fascicolo.

Tali fasi sono:

1. ricezione

2. istruttoria
3. definizione

Fase 1: Ricezione

1. Fatte salve le procedure di maggiore garanzia dei diritti dei minori di età previste nelle leggi istitutive dei Garanti e nelle altre disposizioni di riferimento, la richiesta è posta al Garante per iscritto.
2. Le segnalazioni anonime di regola non sono acquisite.

Fase 2: Istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione, il Garante apre un fascicolo e dispone gli accertamenti che ritiene necessari. Il Garante può:
 - a. chiedere informazioni e notizie;
 - b. ascoltare l'autore della segnalazione e/o i soggetti menzionati nella stessa;
 - c. fissare un incontro con gli enti e/o le istituzioni interessati;
 - d. fissare un incontro con le parti interessate.
2. Se sono state richieste informazioni ad altri soggetti, si attende che alla richiesta venga dato riscontro. Se non si ottiene risposta in un termine ritenuto congruo, si provvede al sollecito.
3. Per la maggiore prossimità ai cittadini, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, richiamato dalla legge istitutiva dell'Autorità Garante (legge 112/2011), le segnalazioni relative a

situazioni che si verificano in territori in cui è previsto il Garante sono prese in carico dai relativi uffici competenti per territorio.

4. Se dalla segnalazione emerge incompetenza per territorio, il Garante trasmette la segnalazione ad altro Garante o, per quelle regioni in cui il Garante non è stato istituito/nominato, all'Autorità garante. Se il caso ha rilevanza nazionale viene trasmesso all'Autorità garante.
5. Se dalla segnalazione emerge l'incompetenza per materia del Garante, quest'ultimo può orientare il segnalante ad altri uffici o servizi.
6. Nei casi per i quali è pendente un procedimento giudiziario, il Garante interviene esclusivamente nei limiti previsti dalle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della funzione costituzionale attribuita alla giurisdizione autonoma e indipendente. Può richiedere informazioni agli Enti coinvolti nella gestione del caso, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona di minore età.
7. Qualora dalla segnalazione si evinca una situazione di grave pregiudizio per il minore che necessita un intervento immediato, la segnalazione è trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
8. Quando nelle condotte degli adulti si rilevano fatti potenzialmente costituenti reato procedibile d'ufficio, la segnalazione è inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

Fase 3: Definizione

1. All'esito dell'attività istruttoria, il Garante assume, motivandole, le valutazioni conseguenti inviando pareri, inviti, raccomandazioni, richieste o archiviando, ove del caso, il fascicolo.
2. Ai fini di tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei minori, il Garante, in particolare, può:
 - a. segnalare alle Amministrazioni competenti e/o all'Autorità giudiziaria situazioni di rischio o di pregiudizio che richiedano interventi di ordine assistenziale o giudiziario;
 - b. invitare le Amministrazioni competenti a modificare i provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
 - c. raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di condotte omissive, di specifici provvedimenti;
 - d. richiamare le Amministrazioni competenti e i soggetti coinvolti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse della persona di minore età;
 - e. intervenire nei procedimenti amministrativi, ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi e ove previsto dalle rispettive leggi istitutive.
3. Il fascicolo viene chiuso con un atto finale, archiviato e conservato in luogo idoneo in modo che nessuno possa avervi accesso senza l'autorizzazione del Garante, con contestuale comunicazione al segnalante.

ELENCO DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ DI VALLE CONVENZIONATI AL 31 DICEMBRE 2018

COMUNI

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. ALA | 20. CAMPITELLO DI FASSA |
| 2. ALBIANO | 21. CAMPODENNO |
| 3. ALDENO | 22. CANAL SAN BOVO |
| 4. ARCO | 23. CAPRIANA |
| 5. AVIO | 24. CARANO |
| 6. BASELGA DI PINE' | 25. CARISOLO |
| 7. BEDOLLO | 26. CARZANO |
| 8. BESENELLO | 27. CASTEL CONDINO |
| 9. BLEGGIO SUPERIORE | 28. CASTELLO MOLINA DI FIEMME |
| 10. BOCENAGO | 29. CASTELLO TESINO |
| 11. BORGO CHIESE | 30. CASTELNUOVO |
| 12. BORGO VALSUGANA | 31. CAVALESE |
| 13. BRENTONICO | 32. CAVARENO |
| 14. BREZ | 33. CAVEDAGO |
| 15. CADERZONE TERME | 34. CAVEDINE |
| 16. CALCERANICA AL LAGO | 35. CEMBRA LISIGNAGO |
| 17. CALDES | 36. CIMONE |
| 18. CALDONAZZO | 37. CINTE TESINO |
| 19. CALLIANO | 38. CIVEZZANO |

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 39. CLES | 64. LEDRO |
| 40. CLOZ | 65. LEVICO TERME |
| 41. COMANO TERME | 66. LIVO |
| 42. COMMEZZADURA | 67. LONA LASES |
| 43. CROVIANA | 68. LUSERNA |
| 44. DAIANO | 69. MALE' |
| 45. DAMBEL | 70. MALOSCO |
| 46. DENNO | 71. MASSIMENO |
| 47. DIMARO FOLGARIDA | 72. MEZZANA |
| 48. DRENA | 73. MEZZANO |
| 49. DRO | 74. MEZZOCORONA |
| 50. FAEDO | 75. MEZZOLOMBARDO |
| 51. FAI DELLA PAGANELLA | 76. MOENA |
| 52. FIAVE' | 77. MOLVENO |
| 53. FOLGARIA | 78. MORI |
| 54. FONDO | 79. NAGO TORBOLE |
| 55. FORNACE | 80. NAVE SAN ROCCO |
| 56. GARNIGA TERME | 81. NOGAREDO |
| 57. GIOVO | 82. NOVALEDO |
| 58. GIUSTINO | 83. OSPEDALETTO |
| 59. GRIGNO | 84. OSSANA |
| 60. IMER | 85. PALU' DEL FERSINA |
| 61. ISERA | 86. PANCHIA' |
| 62. LAVARONE | 87. PEIO |
| 63. LAVIS | 88. PELLIZZANO |

89. PELUGO	114.SEGONZANO
90. PERGINE VALSUGANA	115.SELLA GIUDICARIE
91. PIEVE TESINO	116.SFRUZ
92. PINZOLO	117.SORAGA
93. POMAROLO	118.SOVER
94. PORTE DI RENDENA	119.SPIAZZO
95. PREDAIA	120.SPORMAGGIORE
96. PREDAZZO	121.SPORMINORE
97. RABBI	122.STENICO
98. REVO'	123.STORO
99. RIVA DEL GARDA	124.STREMBO
100.ROMENO	125.TELVE
101.RONCEGNO TERME	126.TENNA
102.RONCHI VALSUGANA	127.TENNO
103.RONZO CHIENIS	128.TERRAGNOLO
104.RONZONE	129.TERZOLAS
105.ROVERE' DELLA LUNA	130.TESERO
106.ROVERETO	131.TIONE DI TRENTO
107.RUFFRE'	132.TRAMBILENO
108.RUMO	133.TRENTO
109.SAN MICHELE ALL'ADIGE	134.VALDAONE
110.SANT'ORSOLA TERME	135.VALFLORIANA
111.SANZENO	136.VALLELAGHI
112.SARNONICO	137.VARENA
113.SCURELLE	138.VERMIGLIO

139. VILLA LAGARINA

142. ZIANO DI Fiemme

140. VOLANO

141. ZAMBANA

COMUNITÀ DI VALLE

1. COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
2. COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VALLE DI Fiemme
3. MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI Cimbri
4. COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
5. COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG
6. COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
7. COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
8. COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI
9. COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
10. COMUNITÀ DEL PRIMIERO
11. COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON
12. COMUN GENERAL DE FASCIA
13. COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE (conv. 9.2.2018)
14. COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA (conv. 25.3.2018)

ELENCO DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ DI VALLE NON CONVENZIONATI AL 31 DICEMBRE 2018

COMUNI

1.	ALTAVALLE	19.	MAZZIN
2.	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	20.	NOMI
3.	AMBLAR-DON	21.	PIEVE DI BONO PREZZO
4.	ANDALO	22.	PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
5.	BIENO	23.	ROMALLO
6.	BONDONE	24.	SAGRON MIS
7.	BORGIO LARES	25.	SAMONE
8.	BRESIMO	26.	SAN LORENZO DORSINO
9.	CAGNO'	27.	SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN
10.	CANAZEI	28.	TELVE DI SOPRA
11.	CASTEL IVANO	29.	TON
12.	CASTELFONDO	30.	TORCEGNO
13.	CAVIZZANA	31.	TRE VILLE
14.	CIS	32.	VALLARSA
15.	CONTA'	33.	VIGNOLA FALESINA
16.	FIEROZZO	34.	VILLE D'ANAUNIA
17.	FRASSILONGO		
18.	MADRUZZO		

COMUNITÀ DI VALLE

1. COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Elenco dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome

Regione ABRUZZO

Fabrizio DI CARLO

Via M. Iacobucci 4,
67100 L'AQUILA AQ

Tel. 0862 644749 – 800238180 - Fax 0862 23194

info@difensorecivicoabruzzo.it

difensore.civico@pec.crabruzzo.it

Regione BASILICATA

Antonia FIORDELISI

Via Vincenzo Verrastro 6
85100 POTENZA PZ

Tel. 0971 274564 0971 447500 - Fax 0971 447102

difensorecivico@pec.consiglio.basilicata.it

difensorecivico@regione.basilicata.it

Regione CAMPANIA

Giuseppe FORTUNATO

Centro Direzionale Isola F/8
80143 NAPOLI NA

Tel. 081 7783119 - 809 - Fax 081 7783837

difensore.civico@consiglio.regione.campania.it

Regione EMILIA ROMAGNA

Carlotta MARU'

V.le Aldo Moro, 50
40127 BOLOGNA BO

Tel. 051 5276382 – 800515505 - Fax 051 5276383

difensorecivico@regione.emilia-romagna.it

difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione LAZIO
Alessandro LICHERI
Via della Pisana, 1301
00163 ROMA RM
Tel. 06 65932014 – 800866155 - Fax 06 65932015
difensore.civico@regione.lazio.it
difensorecivico@cert.consreglazio.it

Regione LIGURIA
Francesco LALLA
Viale Brigate Partigiane, 2
16121 GENOVA GE
Tel. 010 5484432 - Fax 010 5484593
difensore.civico@regione.liguria.it

Regione LOMBARDIA
Carlo LIO
Via Fabio Filzi, 22
Palazzo Pirelli
20124 MILANO
Tel. 02 67482465/467 - Fax 02 67482487
difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Regione MARCHE
Andrea NOBILI (Coordinatore nazionale)
Piazza Cavour, 23
60121 ANCONA AN
Tel. 071 2298483 - Fax 071 2298264
ombudsman@regione.marche.it

Regione MOLISE
Leontina LANCIANO
Via Genova, 11
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 424772
garanteregionaledeidiritti@regione.molise.it

Regione PIEMONTE

Augusto FIERRO

Via S. Francesco D'Assisi , 35

10121 TORINO TO

Tel. 011 5757387-9 - Fax: 011 5757386

difensore.civico@cr.piemonte.it

difensore.civico@cert.cr.piemonte.it

Regione SARDEGNA

Felicetto CONTU

Via Roma, 25

09125 CAGLIARI CA

Tel. e fax 070 673003 – 800060160

difensorecivico@consregsardegna.it

Regione TOSCANA

Sandro VANNINI

Via Cavour, 18

50129 FIRENZE FI

Tel. 055 2387800-800018488 (solo dalla Toscana e dai cellulari)

Fax 055 2387655

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

Regione VALLE D'AOSTA

Enrico FORMENTO DOJOT

Via Festaz, 52

11100 AOSTA AO

Tel. 0165 526081 – 526082 - Fax 0165 526085

difensore.civico@consiglio.vda.it

difensore.civico@legalmail.it

Regione VENETO

Mirella GALLINARO

Via Brenta Vecchia, 8

30172 MESTRE VE

Tel. 041 2383411/4200-201 – 800294000 - Fax 041 5042372

garantedirittipersonadifesacivica@consiglioveneto.it

garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it

Provincia autonoma di BOLZANO

Gabriele MORANDELL

Via Cavour, 23

39100 BOLZANO BZ

Tel. 0471 301155 - Fax 0471 981229

posta@difesacivica.bz.it

Provincia autonoma di TRENTO

Daniela LONGO

Palazzo della Regione - via Gazzoletti, 2

38122 TRENTO TN

Tel. 0461 213201 – 800851026 - Fax 0461 213206

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

Elenco dei Garanti dei minori delle Regioni e delle Province autonome

Regione BASILICATA

Vincenzo GIULIANO

Via Vincenzo Verrastro, 6

85100 POTENZA

Tel. 0971.447261/447079 - Fax 0971.447305

garanteinfanziaeadolescenza@regione.basilicata.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it

Regione CALABRIA

Antonio MARZIALE

Via Cardinale Portanova

89100 REGGIO CALABRIA

Tel. 0965 880 589-614

garanteinfanziaeadolescenza@consr.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it

Regione CAMPANIA

Giuseppe SCIALLA

Centro Direzionale Isola, F/8

80143 NAPOLI

Tel. 081 7783843 – Segret. 081 7783503 - 081 7783861-34

garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it

Regione EMILIA ROMAGNA

Clede Maria GARAVINI

Viale Aldo Moro, 50

40127 BOLOGNA

Tel. 051 5275713 - 051 5275317 - Fax 051 5275461

garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Fabia MELLINA BARES
Piazza Oberdan, 6
34133 TRIESTE
Tel. 040.3773263 - Fax 040.3773890
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

Regione LAZIO
Jacopo MARZETTI
Via della Pisana, 1301
00163 Rma
Tel. 06 65937335 – 06 65937309
garante infanzia@regione.lazio.it
infanziaeadolescenza@cert.conreglazio.it

Regione LIGURIA
Francesco LALLA
Via delle Brigate Partigiane, 2
16121 GENOVA
Tel. 010 5484223 - 010 5485064 - Fax 010 582626
garante.infanzia@regione.liguria.it

Regione LOMBARDIA
Massimo PAGANI
Via F. Filzi, 22
20124 Milano
Tel. 02 67486290
garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it

Regione MARCHE
Andrea NOBILI
Piazza Cavour, 23
60122 ANCONA
Tel. 071 229 84 83 - Fax 071 229 82 64
diritti@assemblea.marche.it
assemblea.marche.garantediritti@emarche.it

Regione MOLISE
Leontina LANCIANO
Via Genova, 11
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 424772
garanteregionaledeidiritti@regione.molise.it

Regione PIEMONTE
Rita TURINO
Via San Francesco d'Assisi, 35
10121 TORINO
Tel. 0115757303
garante.infanzia@cr.piemonte.it

Regione PUGLIA
Ludovico ABBATICCHIO
Viale Unità d'Italia, 24/c
70124 BARI
Tel. 080 5405727 - Fax 080 5405748
garanteminori@consiglio.puglia.it

Regione SARDEGNA
Grazia Maria DE MATTEIS
Via Roma, 125
09123 Cagliari
Tel. 070 6014307-327
garanteinfanzia@consregsardegna.it
garanteinfanzia@pec.crsardegna.it

Regione SICILIA
Luigi BORDONARO
ufficio in corso di assegnazione

Regione UMBRIA
Maria Pia SERLUPINI
Via Mazzini, 21
06121 PERUGIA
Tel. 075 5721108
garanteminori@regione.umbria.it

Regione VENETO
Mirella GALLINARO
Via Brenta Vecchia, 8
30172 MESTRE
Tel. 041 2383422 - 404 – Fax 041 2795928
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

Provincia autonoma di BOLZANO
Paula Maria LADSTÄTTER
Via Cavour, 23/c
39100 BOLZANO
Tel. 0471 970615 - Fax 0471 327620
paula.ladstaetter@kinder-jugendanwaltschaft-bz.org
info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Provincia autonoma di TRENTO
Daniela LONGO
Palazzo della Regione - via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO
Tel. 0461 213201 – 800851026 - Fax 0461 213206
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it
difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it